



COMUNE DI GROTTAFERRATA
Città metropolitana di Roma Capitale
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 -- C.A.P. 00046

Tel. 06 945401679
C.F. 02838140586
www.comune.grottaferrata.roma.it

Fax 06 94315355
P. IVA 01124241009
info@comune.grottaferrata.roma.it



Reg. Gen. n. 12 del 10-07-2016
Prot. n. 23794 del 13.7.2016

ORDINANZA: DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE CONNESSE A FORME di INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO NEI PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' SIMILARI. PARZIALE MODIFICA ORDINANZA PROT. N. 25817 DEL 12 AGOSTO 2015

IL SINDACO

Richiamata :

- la propria ordinanza prot. 23196 del 21 luglio 2015 con la quale venivano disciplinate le attività rumorose connesse a forme di intrattenimento e spettacolo nei pubblici esercizi ed attività simili e regolamentato il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche per le motivazioni indicate nei provvedimenti medesimi, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- l'ordinanza prot.n. 25817 del 12 agosto 2015 con la quale veniva parzialmente modificato il punto 3 dell'ordinanza surrichiamata;

RITENUTO di poter procedere ad un ulteriore modifica parziale dell'ordinanza prot.n. 25817 del 12 agosto 2015, anche a seguito di esigenze rappresentate dagli operatori delle categorie interessate, in merito agli orari:

- di svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo/trattenimento sia in forma prevalente che complementare, sull'intero territorio comunale, consentendo in particolare che qualora le attività di allietamento e/o intrattenimento svolte con l'utilizzo di impianti elettroacustici siano esercitate anche all'aperto, sia su area di pertinenza del pubblico esercizio o attività simile che su area data in concessione, l'orario di svolgimento sia consentito dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle ore 16.00 alle ore 24,00;
- Di divieto del consumo di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24.00 alle ore 7.00;

Vista la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 02004339 del 28/10/2011 n. 3644/c nella quale si evidenzia che "...eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per

motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare "danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana(...), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale...";

Visti:

- Il R.D. 773 del 18 giugno 1931 TULPS ed il relativo regolamento di esecuzione;
- La Legge 689/81;
- Legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;
- Il D.P.C.M. 14/11/1997 in ordine alla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore e relativa suddivisione e classificazione del Territorio;
- La Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii. "Nuovo Codice della Strada";
- Legge Regione Lazio n. 33 del 1996 "Disciplina relativa al settore del commercio;
- Decreto Legislativo 114 del 31/03/1998 e ss.mm.ii.;
- Il D. Lgs 267/2000 "Testo Unico delle Leggi Comunali e provinciali"
- La legge 30/03/2001 n. 125 " Legge quadro in materia di alcool e di problemi correlati";
- La Legge Regione Lazio n. 18 del 3 agosto 2001" "Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999 n. 14";
- Legge Regione Lazio n. 21 del 29 novembre 2006" Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";
- Legge Regione Lazio n. 10 del 29/07/2007 " Disciplina generale in materia di artigianato";
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29 giugno 2011 " Adozione della classificazione in zone acustiche del territorio comunale ai sensi dell'art. 12 comma 4 della L.R. n. 19/2001;
- Il D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 ed in particolare gli artt. 4 e 5 in merito alla semplificazione di adempimenti amministrativi in materia di inquinamento acustico gravanti sulle imprese;

ORDINA

con effetto immediato, a parziale modifica del punto 3) della precedente Ordinanza Sindacale prot. n. 25817 del 12 agosto 2015 - richiamata in premessa, che tutti i pubblici esercizi ed attività similari:

3. QUALORA LE ATTIVITA' DI ALLIETAMENTO E/O INTRATTENIMENTO , SIA IN FORMA PREVALENTE CHE COMPLEMENTARE, SVOLTE CON L'UTILIZZO DI IMPIANTI ELETTROACUSTICI SIANO ESERCITATE ANCHE ALL'APERTO , SIA SU AREA DI PERTINENZA DEL PUBBLICO ESERCIZIO O ATTIVITA' SIMILARE SU AREA DATA IN CONCESSIONE DAL COMUNE RISPETTINO LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

- **ORARIO DI SVOLGIMENTO** dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle ore 16.00 alle ore 24,00 per tutti i giorni della settimana.

Sono confermate, nel resto, tutte le altre e diverse disposizioni contenute nell'ordinanza prot.23196 del 21 luglio 2015 e nell'ordinanza prot.25817 del 12 agosto 2015.

SANZIONI

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti, nonché l'adozione di provvedimenti cautelari o interdittivi, la violazione anche ad uno soltanto dei precetti sopra indicati comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad e € 500,00.

Il reiterato accertamento delle violazioni alla presente ordinanza, comporterà, altresì, l'adozione dei provvedimenti per la sospensione dell'attività per giorni 07 (sette).

VIETA

Per le motivazioni in premessa in tutti i giorni della settimana:

- Dalle ore 24,00 alle ore 07,00 il consumo di bevande alcoliche e supercoliche in contenitori, in vetro o in qualsivoglia altro contenitore idoneo per bevande nelle strade pubbliche e/o aperte a pubblico transito; a tal fine inoltre si ribadisce il contenuto ed i divieti di cui all'art.14 *ter* della Legge 30.03.2001 n.125 ed all'art.689 del Codice Penale relativi alla vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18 ed alla somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16.

SANZIONI

Il consumo delle bevande alcoliche in violazione al precetto sopra indicato comporta la sanzione prevista dall'art. 7/bis del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Per le violazioni di cui alla presente Ordinanza, l'Autorità competente a ricevere opposizioni e scritti difensivi, ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81 è il Sindaco del Comune di Grottaferrata.

RICORSI

Avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

La presente Ordinanza viene **TRASMESSA** per opportuna conoscenza e per l'esecuzione:

- Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo;
- Polizia Locale di Grottaferrata;
- Al Commissariato della Polizia di Stato di Frascati;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Grottaferrata;
- Alla Guardia di Finanza di Frascati;
- Allo Sportello Unico delle Attività Produttive.



Il SINDACO

Giampiero Fontana

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giampiero Fontana", written over the printed name.